REGIONE LAZIO



Direzione Regionale: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Area:

DETERMINAZIONE

N. G16258 del 27/12/2016 Proposta n. 20241 del 23/12/2016

Oggetto:

Rinnovo della Concessione petrolifera per l'impianto di distribuzione carburanti per uso autotrazione situato sull'Autostrada A1 Roma-Napoli, Km 18.100, Area di Servizio "Tuscolana Ovest", ricadente nel Comune di Roma - E.N.I. S.p.A. - Art. 8 Legge Regionale 2 aprile 2001, n. 8 e ss.mm.ii.

Oggetto: Rinnovo della Concessione petrolifera per l'impianto di distribuzione carburanti per uso autotrazione situato sull'Autostrada A1 Roma-Napoli, Km 18.100, Area di Servizio "Tuscolana Ovest", ricadente nel Comune di Roma - E.N.I. S.p.A. - Art. 8 Legge Regionale 2 aprile 2001, n. 8 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge Statutaria 11 novembre 2014, n. 1;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 concernente "Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali";

VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239 avente ad oggetto "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 2 aprile 2001, n. 8 concernente "Nuove norme in materia di distribuzione di carburanti" e ss.mm.ii.;

VISTO, in particolare, l'art. 8 della Legge Regionale 2 aprile 2001, n. 8 e ss.mm.ii. che detta le disposizioni sui rinnovi delle concessioni petrolifere per gli impianti di distribuzione di carburanti autostradali;

TENUTO CONTO che il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ha rilasciato, in data 24 febbraio 1998, con prot. n. 3321, la concessione petrolifera relativa all'impianto di distribuzione di carburanti per uso autotrazione presso l'Area di Servizio "Tuscolana Ovest" dell'Autostrada A1 Roma-Napoli, al Km. 18.100, ricadente nel Comune di Roma, rinnovata ad Agip Petroli S.p.A.;

VISTO l'Atto di fusione per incorporazione del 20 dicembre 2002, rep. 66121, rog. 13044, con il quale Agip Petroli S.p.A. è confluita in E.N.I. S.p.A.;

CONSIDERATO che E.N.I. S.p.A., con nota del 18 dicembre 2015, acquisita agli atti regionali in data 23 dicembre 2015, con prot. n. 715752, ha inoltrato richiesta di rinnovo della concessione petrolifera diciottennale per l'impianto di distribuzione di carburanti per uso autotrazione presso l'Area di Servizio "Tuscolana Ovest" dell'Autostrada A1 Roma-Napoli, al Km. 18.100, ricadente nel Comune di Roma, ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 2 aprile 2001, n. 8 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che con nota del 18 dicembre 2015, prot. n. ASPI/RM/2015/0023538/EU, Autostrade per l'Italia S.p.A. ha confermato l'affidamento del servizio di distribuzione di prodotti carbo-lubrificanti ed attività accessorie e collaterali ad E.N.I. S.p.A. presso l'Area di Servizio

"Tuscolana Ovest" e, nel contempo, ha comunicato il proprio assenso alla richiesta di rinnovo del titolo autorizzativo in questione;

VISTA la Determinazione della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive 10 maggio 2016, n. G04876, con la quale è stata istituita la Commissione Regionale di Collaudo per la verifica dell'idoneità tecnico-amministrativa, nell'ambito della procedura di rinnovo della concessione petrolifera diciottennale per l'impianto di distribuzione di carburanti per uso autotrazione presso l'Area di Servizio "Tuscolana Ovest" dell'Autostrada A1 Roma-Napoli, al km. 18.100, ricadente nel Comune di Roma, ai sensi dell'art. 22 della Legge Regionale 2 aprile 2001, n. 8 e ss.mm.ii.;

VISTO il Verbale di Collaudo del 13 maggio 2016, predisposto nell'ambito procedimentale del rinnovo diciottennale della concessione petrolifera *de quo*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge Regionale 2 aprile 2001, n. 8 e ss.mm.ii., finalizzato all'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature ai fini della sicurezza antincendio e fiscale, nonché alla corrispondenza della consistenza dell'impianto;

CONSIDERATO che la consistenza di cui all'istanza presentata dalla Società per ottenere il rinnovo diciottennale risulta essere la seguente:

Erogatori:

- n. 2 (due) erogatori multiprodotto a 8 (otto) pistole (4+4) per la distribuzione di Super Senza Piombo, Blu Super, Gasolio e Blu Diesel;
- n. 4 (quattro) erogatori multiprodotto a 6 (sei) pistole (3+3) per la distribuzione di Super Senza Piombo, Gasolio e Blu Diesel;
- n. 2 (due) erogatori monoprodotto a 2 (due) pistole (1+1) per la distribuzione di Gasolio;

Serbatoi:

- n. 10 (dieci) serbatoi metallici interrati da 20 (venti) metri cubi cadauno contenenti Gasolio;
- n. 5 (cinque) serbatoi metallici interrati da 10 (dieci) metri cubi cadauno contenenti Gasolio;
- n. 5 (cinque) serbatoi metallici interrati da 20 (venti) metri cubi cadauno contenenti Benzina;
- n. 2 (due) serbatoi metallici interrati da 10 (dieci) metri cubi cadauno contenenti Benzina;
- n. 1 (un) serbatoio metallico interrato da 5 (cinque) metri cubi contenente Olio esausto;
- olio lubrificante in confezioni originali sigillate in quantità pari a 15 (quindici) metri cubi depositati in apposito magazzino;
- n. 1 (un) Gruppo elettrogeno da 52 kW con serbatoio incorporato da 50 (cinquanta) litri di Gasolio;
- n. 2 (due) accettatori banconote/carte Self Service;

CONSIDERATO che, in sede di Collaudo, la Commissione, per quanto risultante dalla documentazione agli atti e per quanto riscontrabile dalle operazioni di verifica dell'impianto, ha constatato che la consistenza del medesimo è risultata essere la seguente:

Erogatori:

- n. 2 (due) erogatori multiprodotto a 8 (otto) pistole (4+4) per la distribuzione di Super Senza Piombo, Blu Super, Gasolio e Blu Diesel;
- n. 5 (cinque) erogatori multiprodotto a 6 (sei) pistole (3+3) per la distribuzione di Super Senza Piombo, Gasolio e Blu Diesel;
- n. 1 (un) erogatore monoprodotto a 2 (due) pistole (1+1) per la distribuzione di Gasolio;

Serbatoi:

- n. 10 (dieci) serbatoi metallici interrati da 20 (venti) metri cubi cadauno contenenti Gasolio;
- n. 5 (cinque) serbatoi metallici interrati da 10 (dieci) metri cubi cadauno contenenti Gasolio;
- n. 5 (cinque) serbatoi metallici interrati da 20 (venti) metri cubi cadauno contenenti Benzina;
- n. 2 (due) serbatoi metallici interrati da 10 (dieci) metri cubi cadauno contenenti Benzina;
- n. 1 (un) serbatoio metallico interrato da 5 (cinque) metri cubi contenente Olio esausto;
- olio lubrificante in confezioni originali sigillate in quantità pari a 15 (quindici) metri cubi depositati in apposito magazzino;
- n. 1 (un) Gruppo elettrogeno da 52 kW con serbatoio incorporato da 50 (cinquanta) litri di Gasolio;

CONSIDERATO che la Commissione di Collaudo ha dichiarato collaudabile l'impianto *de quo* nella composizione sopra riportata;

CONSIDERATO che la Commissione di Collaudo ha espresso parere favorevole ai fini del rilascio del rinnovo diciottennale dell'autorizzazione petrolifera, subordinandolo all'ottemperanza delle prescrizioni di seguito riportate: "...la colonnina multiprodotto a 6 pistole (3+3 pistole, per la distribuzione di Super senza piombo/Gasolio/Blu Diesel) posta nella zona mezzi pesanti non potrà essere utilizzata fino alla presentazione al Polo di prevenzione VV.F. "Tuscolano" di SCIA antincendio riportante la reale consistenza dell'impianto...";

CONSIDERATO che E.N.I. S.p.A., con nota del 25 novembre 2016, acquisita agli atti regionali in data 29 novembre 2016, prot. n. 594452, ha comunicato di aver ottemperato alle prescrizioni disposte con Verbale della Commissione di Collaudo del 13 maggio 2016;

CONSIDERATO che l'Area Attività Estrattive della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, con nota del 12 dicembre 2016, prot. n. 616031, ha richiesto ad E.N.I. S.p.A. integrazione documentale ai fini del completamento procedurale di rinnovo diciottennale dell'impianto di distribuzione di carburanti per uso autotrazione presso l'Area di Servizio "Tuscolana Ovest" dell'Autostrada A1 Roma-Napoli, al Km. 18.100, ricadente nel Comune di Roma;

CONSIDERATO che E.N.I. S.p.A., con nota del 14 dicembre 2016, acquisita agli atti regionali in data 16 dicembre 2016, con prot. n. 626698, a riscontro della nota di cui sopra, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

PRESO ATTO della documentazione trasmessa da E.N.I. S.p.A., in conformità con quanto disposto dall'art. 8 della Legge Regionale 2 aprile 2001, n. 8 e ss.mm.ii.;

RITENUTA la documentazione di cui sopra esauriente ai fini dell'adozione del presente atto;

RITENUTO pertanto di poter accogliere l'istanza presentata da E.N.I. S.p.A. concernente il rinnovo della concessione petrolifera per l'impianto di distribuzione di carburanti per uso autotrazione, presso l'Area di Servizio denominata "Tuscolana Ovest" dell'Autostrada A1 Roma-Napoli, al km 18.100, ricadente nel Comune di Roma

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di rinnovare la concessione petrolifera dell'impianto di distribuzione di carburanti per uso autotrazione presso l'Area di Servizio denominata "Tuscolana Ovest" dell'Autostrada A1 Roma-Napoli, al km 18.100, ricadente nel Comune di Roma, ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 2 aprile 2001, n. 8 e ss.mm.ii. ad E.N.I. S.p.A., con sede legale in Roma, Piazzale Enrico Mattei, 1 - Codice Fiscale 00484960588 - Partita IVA 00905811006 e R.E.A. Roma n. 756453, per 18 (diciotto) anni a decorrere dalla data del 24 febbraio 2016, secondo quanto previsto dalla concessione petrolifera rilasciata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato in data 24 febbraio 1998, prot. n. 3321 e per una consistenza come di seguito rappresentata:

Erogatori:

- n. 2 (due) erogatori multiprodotto a 8 (otto) pistole (4+4) per la distribuzione di Super Senza Piombo, Blu Super, Gasolio e Blu Diesel;
- n. 5 (cinque) erogatori multiprodotto a 6 (sei) pistole (3+3) per la distribuzione di Super Senza Piombo, Gasolio e Blu Diesel;
- n. 1 (un) erogatore monoprodotto a 2 (due) pistole (1+1) per la distribuzione di Gasolio;

Serbatoi:

- n. 10 (dieci) serbatoi metallici interrati da 20 (venti) metri cubi cadauno contenenti Gasolio;
- n. 5 (cinque) serbatoi metallici interrati da 10 (dieci) metri cubi cadauno contenenti Gasolio;
- n. 5 (cinque) serbatoi metallici interrati da 20 (venti) metri cubi cadauno contenenti Benzina;
- n. 2 (due) serbatoi metallici interrati da 10 (dieci) metri cubi cadauno contenenti Benzina;
- n. 1 (un) serbatoio metallico interrato da 5 (cinque) metri cubi contenente Olio esausto;
- olio lubrificante in confezioni originali sigillate in quantità pari a 15 (quindici) metri cubi depositati in apposito magazzino;
- n. 1 (un) Gruppo elettrogeno da 52 kW con serbatoio incorporato da 50 (cinquanta) litri di Gasolio.
- 2. La Società concessionaria è obbligata, sotto pena di decadenza, a mantenere in esercizio, nonché in perfetto stato di efficienza e di conservazione, l'impianto così come collaudato.
- 3. L'esercizio dell'impianto di cui alla presente concessione è sottoposto alla vigilanza ed al controllo di tutti gli organi competenti, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
- 4. La Società concessionaria dovrà consentire, in ogni tempo, libero accesso all'impianto ai funzionari delle Amministrazioni interessate, all'uopo delegati, i quali avranno facoltà di esaminare i libri contabili e tutti gli altri documenti relativi all'attività dell'impianto stesso, nonché di prelevare campioni dei carburanti erogati e di avvalersi di tutte le misure che riterranno opportuno adottare.
- 5. Per l'esercizio dell'impianto sopra menzionato, la Società concessionaria ha l'obbligo, sotto pena di decadenza, di osservare le vigenti norme legislative e regolamentari concernenti la sicurezza degli impianti, nonché di sottostare a tutte le prescrizioni impartite dalle Autorità competenti.
- 6. La Società concessionaria dovrà prevedere servizi e strutture che rispettino quanto disciplinato dalla normativa di settore relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche.
- 7. Per l'attività in oggetto, resta comunque a carico dell'operatore l'obbligo all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia fiscale, ambientale, urbanistica, della sicurezza sanitaria e stradale, nonché della prevenzione degli incendi.

- 8. La concessione petrolifera si intende rilasciata a tutto rischio e pericolo della Società interessata e l'Amministrazione concedente non sarà in alcun modo responsabile per gli eventuali danni che dall'esercizio dell'impianto sopra indicato possano comunque derivare a terzi.
- 9. Sono vietate le cessioni ed il trasferimento ad altri, per qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, della concessione di cui al presente atto, senza la preventiva autorizzazione della competente Amministrazione Regionale, secondo quanto disposto dall'art. 7 della Legge Regionale 2 aprile 2001, n. 8 e ss.mm.ii.
- 10. L'esercizio dell'attività connessa al rilascio della presente concessione petrolifera è subordinata alla validità del Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma e della Licenza di Esercizio rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Ufficio delle Dogane di Roma 1.
- 11. Alla scadenza dell'aggiudicazione prevista da parte di Autostrade per l'Italia S.p.A, la Società richiedente dovrà trasmettere alla struttura regionale competente in materia una nuova dichiarazione di assenso, per il periodo residuo rilasciato dalla medesima Autostrade per l'Italia S.p.A.
- 12. La suddetta concessione petrolifera si intenderà automaticamente revocata nel caso in cui venisse risolto, per qualsivoglia motivo, il rapporto contrattuale tra Eni S.p.A. e Autostrade per l'Italia S.p.A., relativamente alla concessione autostradale dell'impianto di distribuzione di carburanti presso l'Area di Servizio denominata "Tuscolana Ovest" dell'Autostrada A1 Roma-Napoli, al km. 18.100, ricadente nel Comune di Roma.
- 13. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata dalla Società concessionaria almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza della concessione petrolifera, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della Legge Regionale 2 aprile 2001, n. 8 e ss.mm.ii.
- 14. Per quanto non è espressamente previsto nella presente Determinazione, la concessione petrolifera rinnovata si intende regolata dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presente atto sarà notificato alla Società in oggetto, E.N.I. S.p.A., che dovrà conservarlo insieme al Verbale di Collaudo per ogni esigenza degli organi di controllo; sarà altresì inviato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Roma 1, ad Autostrade per l'Italia S.p.A., nonché a Roma Capitale.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, nonché sul sito web istituzionale, in ottemperanza alle disposizioni in materia di pubblicizzazione degli atti amministrativi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso Ricorso Giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il Direttore Rosanna Bellotti